

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1306)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 11^a Commissione permanente (Agricoltura e foreste) della Camera dei deputati nella seduta del 7 luglio 1965 (V. Stampato n. 2093)

presentato dal Ministro dell'Interno

(TAVIANI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(REALE)

col Ministro della Difesa

(ANDREOTTI)

col Ministro delle Finanze

(TREMELLONI)

e col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(FERRARI-AGGRADI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 10 luglio 1965*

Abrogazione del divieto, per gli agenti di polizia giudiziaria, dell'esercizio della caccia, a modifica dell'articolo 70 del testo unico delle leggi sulla caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 70 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, delle leggi sulla caccia è così modificato:

Art. 70. — « Ai guardiacaccia dipendenti dai Comitati provinciali e alle guardie giu-

rate dipendenti da concessionari di bandite e riserve è vietata la caccia e l'uccellazione nelle località in cui esercitano la loro funzione.

Essi possono di volta in volta essere autorizzati, dai Comitati o dai concessionari, a cacciare — nei periodi di apertura — determinate specie di selvaggina.

Gli agenti di vigilanza, di cui all'articolo 68 — escluse le guardie giurate volontarie — sono autorizzati all'uccisione e alla cattura degli animali nocivi in ogni epoca, e a tale scopo possono portare il fucile da caccia con munizione spezzata anche in tempo di divieto purchè siano muniti, in mancanza della normale licenza, dello speciale porto d'armi ».